

IL SIGNIFICATO DELLA NORMA GIURIDICA

Sommario: Sezione Prima: *Semiotica generale e semiotica giuridica*. - 1. Premessa. - 2. La semiotica generale. - 3. La semiotica giuridica. - 4. La norma giuridica dal punto di vista semiotico. - Sezione Seconda: *L'interpretazione delle norme giuridiche*. - 1. L'attività interpretativa in generale: nozione e distinzioni tradizionali. - 2. L'interpretazione semiotica delle norme giuridiche: teorie. - 3. I problemi semiotici-interpretativi di una norma giuridica: problemi sintattici, semantici e pragmatici.

Sezione Prima

Semiotica generale e semiotica giuridica

1. PREMESSA

L'**individuazione del significato** corretto da attribuire alle norme giuridiche è operazione molto delicata in quanto è oggetto di *interpretazione* da parte degli operatori del diritto: l'*attività interpretativa*, è quella che più si presta a soluzioni diverse.

In questo senso, per capire la portata del problema, è necessario partire dalla «*struttura semiotica delle norme*», dal significato, cioè, del testo delle stesse, desumibile mediante il ricorso a *codici* (1), tradizionalmente utilizzati per attribuire il senso giusto a determinati termini.

Tuttavia, l'analisi della struttura semiotica delle norme presuppone il chiarimento di cosa si intenda, in generale, per *semiotica* o *semiologia* e, in particolare, per *semiotica giuridica*.

2. LA SEMIOTICA GENERALE

A) Concetto

La **semiotica** o **semiologia** viene comunemente definita come la *disciplina avente ad oggetto lo studio dei significati*.

Tale studio può essere riferito a qualsiasi oggetto ma, nel contesto che ci interessa, rileva come studio dei testi normativi.

(1) Termine sinonimo, ma che non si deve confondere, come si vedrà, con le raccolte normative.

Questa disciplina nasce con il linguista francese F. de Saussure (1857-1913) e il filosofo americano Peirce (1804-1869).

Il concetto di base introdotto dalla semiotica è quello secondo cui ogni parola è costituita da un insieme di *segni*, che si distinguono in due parti, il *significante* ed il *significato*:

- **il significante**, costituisce la parte che, a seconda dell'oggetto di studio, si *legge* (un testo), si *vede* (qualsiasi oggetto), si *sente* (un suono): è cioè la parte **materiale** del segno;
- **il significato**, è costituito dal *contenuto* del segno, dal significato, cioè, a cui la parte materiale del segno rimanda.

La relazione tra significante e significato è ciò che tradizionalmente è definita *significazione*.

L'esempio che *scolasticamente* si prende in considerazione è il seguente:

- a) **semaforo rosso**: costituisce il cd. *significante*, ciò che oggettivamente e materialmente cioè si vede;
- b) **il significato del semaforo rosso**, cioè quello a cui si pensa guardando un semaforo rosso, va ravvisato nel «**doversi fermare**»; in questo senso, si dice che il *significante* rimandi al *significato*.

Tuttavia, osserva parte della dottrina (JORI-PINTORE), che alcuni individuano un terzo elemento, oltre a quelli menzionati, il cd. **referente**, da intendersi come il *ruolo di mediazione* che l'interprete svolgerebbe nell'ambito dell'analisi semiotica: dunque, il rapporto semiotico può essere definito *diadico*, se costituito solo dai due elementi del significante e del significato, mentre, secondo altri, si può parlare di **triangolo semiotico**, se si considera anche il *referente*.

In un **testo normativo**, quindi, il **significante** è costituito da **ciò che concretamente si legge**, e cioè il **termine giuridico** che si prende in considerazione, mentre **il significato è quello a cui l'operatore del diritto**, con l'ausilio di codici semiotici, **si conforma leggendo quel determinato termine**.

Ferme restando queste considerazioni, occorre tenere presente cosa sono, invece, i codici.



..... ? Che cosa si intende per codici?

I **codici** sono stati definiti come «insieme di segni», a cui, nel contesto di un'interpretazione di un testo normativo, l'operatore del diritto si collega, per capire il significato del testo stesso.

.....

I codici possono essere costituiti, ad esempio, da una *lingua*: basti pensare a come possa essere diverso il significato che il termine di una norma può assumere, a seconda della **lingua** di riferimento.

Altro fattore importantissimo che, secondo la dottrina, può incidere in questo contesto, è l'eventuale **divergenza tra gli interessi** dei soggetti: a questo proposito, viene riportato l'esempio dell'art. **2043 c.c.** («*risarcimento per fatto illecito*»).

Si osserva, infatti, come possa mutare l'interpretazione del termine *danno*, se si prende in considerazione il punto di vista del danneggiante o, al contrario, quello del danneggiato. Infatti, il primo sicuramente sarà favorevole ad un'interpretazione restrittiva del termine, in quanto, accertati i requisiti ex art. 2043 c.c., sarà tenuto al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato. *Divergente* dall'interesse di questo sarà, invece, l'interesse del secondo, che proprio a quel risarcimento mira.

Affinché si comprenda il corretto significato di una norma, sarà **fondamentale che operatori del diritto e destinatari della norma facciano riferimento ai medesimi codici**, cioè all'uomo medio, (né *danneggiante*, né *danneggiato*) al modo di agire del «*buon padre di famiglia*», ecc.

B) Distinzioni nell'ambito della semiotica generale

JORI-PINTORE hanno rilevato che, nell'ambito della semiotica generale, si possono individuare alcune differenze, relative a vari aspetti di questa disciplina; tra questi rilevano:

- a) **i soggetti**: in questo senso, ad esempio, si distingue tra **semiotica filosofica**, che è quella dei filosofi, e **semiotica linguistica**, che è quella dei linguisti;
- b) **l'oggetto**: sotto questo aspetto, si distingue a seconda della maggiore o minore *estensione* dell'ambito di *operatività* dei *fenomeni* presi in considerazione dal punto di vista del significato, cioè dal punto di vista semiotico.

Sotto altro profilo, si evidenzia poi come non tutti in dottrina abbiano ritenuto che il linguaggio prescrittivo abbia un significato, a differenza di quello *descrittivo* (cfr. capitoli precedenti per la distinzione tra proposizioni prescrittive e proposizioni descrittive e glossario per il significato di linguaggio prescrittivo).

Queste sono definite **teorie asimmetriche del significato** (o **riduttivistiche**) e si distinguono da quelle cd. **simmetriche** (o **prescrittivistiche**).

L'asimmetria o l'asimmetria va riferita all'importanza semiotica o, come ha spiegato la dottrina (JORI-PINTORE), alla «dignità», dal punto di vista semiotico, attribuito all'uno e all'altro.

Le prime si caratterizzano, infatti, per il fatto di ritenere che solo al linguaggio descrittivo (ad. es. «Tizio sta aprendo una finestra») vada riconosciuto un significato, mentre quello prescrittivo non ne avrebbe alcuno o andrebbe «ridotto» a descrizioni (ad esempio, una norma andrebbe ridotta a mera descrizione dell'alternativa tra obbedienza e reazione alla disobbedienza).

Al contrario, **le seconde** ritengono che anche al linguaggio prescrittivo vada attribuito un significato, anche se diverso. Ad esempio, l'enunciato prescrittivo: «Tizio aprì la finestra!» ha in comune con l'enunciato descrittivo «Tizio sta aprendo la finestra» l'elemento di significato «aprire la finestra da parte di Tizio».

L'elemento differenziale (neustico) sta nel fatto che, nel primo caso, si sottintende «così si deve fare» (è questa la «regola») da seguire, mentre, nel secondo caso, «così è».

3. LA SEMIOTICA GIURIDICA

Per **semiotica giuridica** si intende *lo studio del diritto condotto dal punto di vista semiotico, inteso cioè come insieme di segni linguistici: la semiotica giuridica è, quindi, soprattutto una semiotica linguistica* (JORI-PINTORE).

Come l'insieme dei segni costituisce un insieme governato da regole, che collegano determinati comportamenti ad ogni specifico uso dei segni così, nel *linguaggio giuridico*, che, come visto, è essenzialmente prescrittivo o normativo, ad ogni norma sono collegati determinati comportamenti.

Poiché, però, non sempre il discorso giuridico contiene prescrizioni, ovvero espressioni deontiche (come il verbo «dovere» o il sostantivo «obbligo»), si rende necessario interpretare le norme, per risalire al loro contenuto prescrittivo, direttamente riferito a comportamenti umani.

Così, la norma giuridica è il risultato dell'interpretazione dei testi linguistici delle disposizioni giuridiche.

JORI-PINTORE evidenzia come le principali regole semiotiche siano individuabili a tre *livelli*:

- a) *sintattico*;
- b) *semantico*;
- c) *pragmatico*.

? Qual è la differenza tra i tre livelli di analisi semiotica?

I primi due livelli riguardano definizioni, concetti giuridici e norme sull'interpretazione, il terzo si occupa di argomenti interpretativi (cfr. interpretazione).

In particolare, sottolinea JORI-PINTORE, tutti e tre i «livelli» rilevano nell'analisi semiotica di un medesimo segno, l'unica distinzione consistendo nella maggiore o minore «astrazione» degli uni rispetto agli altri, nell'analisi suddetta.

4. LA NORMA GIURIDICA DAL PUNTO DI VISTA SEMIOTICO

La dottrina (JORI-PINTORE), nello studio semiotico della norma giuridica, prende in considerazione diversi profili, che qui di seguito si analizzano.

In primo luogo, è necessario distinguere in ogni norma, non solo giuridica, ma in quanto enunciato prescrittivo, due *aspetti*:

- a) il significato;
- b) la formulazione linguistica con cui tale significato viene espresso.

La norma giuridica vera e propria è costituita dal significato, mentre la formulazione linguistica è convenzionalmente indicata con il termine *disposizione*.

L'importanza della distinzione in esame, peraltro, va individuata nel fatto che, spesso, uno stesso significato può essere espresso o desunto da più formulazioni linguistiche, così come, al contrario, una formulazione linguistica può assumere più di un significato.

È in questo senso che JORI-PINTORE osserva come una norma giuridica possa anche essere priva di formulazione linguistica, a patto che venga sempre rispettato il principio di *esprimibilità*.

In secondo luogo, nell'ambito delle norme, è possibile distinguere tra una «*componente descrittiva*», cd. **frastico**, ed una «*componente deontica*», cd. **neustico**.

? Cosa si intende per frastico e per neustico?

Il **frastico** è la mera descrizione della condotta prescritta dalla norma: ad esempio, il frastico della prescrizione «Tizio deve chiudere la finestra» è la descrizione dell'**azione del chiudere la finestra**.

Il **neustico** è la parte della prescrizione che indica che l'azione prescritta vale come «modello» di comportamento da seguire («deve»).

Normalmente, è nel frastico di una norma che sono individuabili gli elementi fondamentali della stessa (*il destinatario, la condotta, ecc.*) e si

noti che, come specificato in precedenza, costituendo le norme comandi *impersonali*, non rientra tra tali elementi l'autore delle prescrizioni.

È, invece, in base al neustico che si basa la distinzione (riportata nei capitoli precedenti) tra norme *obbliganti* (che istituiscono obblighi) e norme *permissive*.

Se la funzione delle norme è quella di guidare ed orientare l'agire sociale, è necessario che queste prevedano comportamenti che siano *eseguibili*.

JORI-PINTORE evidenzia come l'*ineseguibilità* dei comportamenti possa dipendere da due ordini di fattori:

- 1) *fattori linguistici*: ad esempio, quando una norma prescrive due comportamenti incompatibili (cd. vizi logici) o quando l'azione ha «un significato vago» (cd. vizi semantici);
- 2) *fattori extralinguistici*: ad esempio, quando una norma prescrive comportamenti impossibili o, al contrario, vieta comportamenti necessari.

Sezione Seconda

L'interpretazione delle norme giuridiche

1. L'ATTIVITÀ INTERPRETATIVA IN GENERALE: NOZIONE E DISTINZIONI TRADIZIONALI

Per interpretazione si intende *quell'attività intellettuale mediante la quale si accerta o si attribuisce un dato significato a determinati enunciati linguistici, consentendo all'operatore del diritto (avvocato, magistrato, giurista, ecc.) di ricavare da essi una norma*. Dunque, l'interpretazione consiste non solo nell'attività appena descritta, ma anche nel risultato della stessa (JORI-PINTORE).

Il primo comma **dell'art. 12 delle «Disposizioni sulla legge in generale»** prevede che, nell'applicare la legge, non si deve ad essa attribuire alcun significato *«se non quello palesato dal significato delle parole, secondo la connessione di esse e dalla intenzione del Legislatore»*.

? *Che si intende per «significato» delle parole e per «intenzione» del Legislatore?*

Per «**significato**» delle parole, secondo la giurisprudenza, deve intendersi, a seconda delle circostanze, il **significato d'uso comune** oppure quello *tecnico-giuridico* dei vocaboli usati nel testo normativo.

Per «**intenzione**» del *Legislatore* bisogna fare riferimento alla **volontà oggettiva della norma** «quale risulta dalla sua formulazione» e dall'armonica coesistenza di essa con le altre parti del sistema normativo e *non alla volontà soggettiva* del *Legislatore*. Questo criterio, tuttavia, è *sussidiario* rispetto all'interpretazione letterale.

.....

Generalmente, poi, in base alla tecniche con cui l'attività interpretativa viene svolta, è possibile distinguere tra:

- a) **interpretazione letterale o dichiarativa**: attribuisce alle disposizioni il significato proprio delle parole, così come risulta dall'uso comune e dalle connessioni sintattiche fra le stesse; va distinta dalla **interpretazione burocratica**, che è quella legata a circolari o pareri di organi consultivi, volti a chiarire il significato della disposizione. La differenza va colta nel fatto che questo tipo di interpretazione non vincola gli operatori giuridici che, nel far applicare la legge, devono basarsi sul reale contenuto della legge stessa;
- b) **interpretazione correttiva**: attribuisce alle disposizioni un significato diverso da quello risultante dalla lettera del testo, facendo leva sulla intenzione, sulla volontà o gli scopi del legislatore sottesi alla norma e non esplicitati nella stessa, essa può essere:
 - 1) **interpretazione estensiva**: estende il significato della disposizione oltre il dato letterale, in base al principio per cui *lex minus dixit quam voluit*;
 - 2) **interpretazione restrittiva**: riduce l'ambito applicativo di una norma, sul presupposto che *lex magis dixit quam voluit*;
 - 3) **interpretazione sistematica**: inserisce la disposizione da interpretare in un contesto più ampio (l'intero articolo in cui è collocata; l'insieme delle norme che disciplinano una determinata materia; l'ordinamento giuridico nel suo complesso) e, alla luce di questa sistemazione, le attribuisce un significato specifico;
 - 4) **interpretazione adeguatrice**: adatta il significato di una disposizione affinché non contrasti con il significato di altre norme di rango superiore (ad esempio, una legge viene interpretata in modo che non contrasti con la Costituzione).

Si distingue, poi, tra **interpretazione storica** e **interpretazione evolutiva**, a seconda che la disposizione da interpretare venga letta alla luce della volontà del *Legislatore* che l'ha formulata o venga adattata al contesto storico, sociale e culturale in cui deve essere di volta in volta applicata.

Inoltre, è possibile distinguere l'interpretazione anche in base ai **soggetti che conducono l'interpretazione**:

- **interpretazione autentica**: fatta dallo stesso *Legislatore* con legge successiva;
- **interpretazione ufficiale**: fatta da un *organo dello Stato* nell'esercizio delle sue funzioni;
- **interpretazione giudiziale**: fatta dagli *organi giurisdizionali*;
- **interpretazione dottrinale**: contenuta in opere accademiche di *professori di diritto*.

Diversa è poi l'**interpretazione analogica (cfr. avanti)**: l'**art. 12 disp. preliminari al c.c.** dispone che il giudice, quando vi sia una lacuna del diritto, tenga conto delle disposizioni che regolano *casi simili* o materie analoghe (cd. *analogia legis*) e, se il caso rimane ancora dubbio, decida secondo i *principi generali* dell'ordinamento giuridico dello Stato (cd. *analogia iuris*).

2. L'INTERPRETAZIONE SEMIOTICA DELLE NORME GIURIDICHE: TEORIE

Abbiamo chiarito in precedenza che, dal punto di vista semiotico, la norma giuridica può essere considerata sotto due aspetti, quello del «contenuto di significato» (la norma vera e propria) e quello della formulazione linguistica della stessa, la disposizione.

Questa distinzione rileva in quanto un medesimo significato può essere desunto da *più disposizioni*, così come da una medesima disposizione è possibile desumere più di un significato: è questo il problema dell'interprete, il quale dovrà, da un lato, prendere in considerazione gli *aspetti comuni* del linguaggio giuridico e di altri tipi di linguaggio, dall'altro, analizzare gli *aspetti propri* del linguaggio giuridico (JORI-PINTORE).



Che si intende per linguaggio giuridico?

Il *linguaggio giuridico*, inteso in senso ampio, è il linguaggio in cui sono formulati tutti i discorsi riguardanti il diritto, tra cui i più importanti sono i discorsi della scienza del diritto, che fanno della descrizione del diritto il proprio oggetto (cd. *metadiscorsi*); inteso in senso ristretto, è il linguaggio con cui sono formulate le norme giuridiche.

In tale accezione esso può essere considerato come una *sottospecie* del linguaggio prescrittivo (JORI-PINTORE).

L'opinione prevalente considera il linguaggio giuridico un linguaggio solo in parte «tecnicizzato», in quanto composto, in massima parte, da termini appartenenti alla lingua naturale e, solo in minima parte, da linguaggi tecnici e specificamente giuridici.

.....

Tuttavia, prima di affrontare nello specifico i problemi concreti che, dal punto di vista semiotico-interpretativo, l'interprete si trova ad affrontare, è opportuno ricordare le **teorie sull'interpretazione** prospettate dalla dottrina.

Secondo un primo orientamento, è quasi sempre possibile trovare un *significato oggettivo* della norma giuridica: ogni norma giuridica, in sostanza, avrebbe un proprio significato, che l'interprete dovrà individuare ai fini della risoluzione del caso concreto (cd. **formalismo interpretativo**).

Secondo altro orientamento, invece, ogni qualvolta l'interprete si accinge ad individuare il significato di una norma giuridica, l'interpretazione di questa non sarà mai uguale a quella che un altro interprete avrebbe potuto dare della stessa. In altri termini, secondo questa teoria, cd. **scetticismo interpretativo**, «ogni individuazione di significato è una creazione di significato nuovo» (JORI-PINTORE).

Si osserva, però, che in realtà, a metà strada tra queste due teorie, potrebbe sostenersi l'idea secondo la quale ogni norma giuridica, accanto ad un «nucleo certo di significato», che l'interprete può cogliere senza problemi e che non muta da interpretazione ad interpretazione, se ne affianca un altro, dal significato incerto, che implicherà delle scelte interpretative di tipo discrezionale (JORI-PINTORE).

3. I PROBLEMI SEMIOTICI INTERPRETATIVI DI UNA NORMA GIURIDICA: PROBLEMI SINTATTICI, SEMANTICI E PRAGMATICI

Il significato di una norma giuridica (come detto alla sez. I, par. 2) può essere compreso attraverso un'analisi semiotica della stessa che passa attraverso tre livelli: quello *sintattico*, quello *semantico* e quello *pragmatico*, con «astrazione» decrescente.

I problemi dell'interpretazione della norma giuridica sono innanzi tutto di natura *sintattica*: primo compito dell'interprete sarà quello di capire «la connessione di parole» di cui parla l'art. 12 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile primo comma, che costituisce una norma *sull'interpretazione* delle altre norme giuridiche.

I problemi di natura *semantica* sono, invece, quelli relativi alla comprensione delle definizioni presenti in una norma giuridica, tenendo presente, da un lato, il loro comune significato (esempio: cosa indica il concetto semplice di «*danno*»), dall'altro, il significato che si possa loro attribuire dal punto di vista giuridico («*danno*» come parte di *risarcimento*).

D'altra parte, è proprio questo il compito dell'interprete atteso che, quasi sempre, il Legislatore usa un determinato termine che, collegato ad altre disposizioni, assume un particolare significato, per così dire «tecnico», ai fini della disciplina di una determinata fattispecie.

I problemi pragmatici, infine, sono quelli relativi all'interpretazione vera e propria.

Dopo, cioè, aver analizzato la norma dal punto di vista sintattico e semantico, compito dell'interprete sarà quello di stabilire cosa quella norma vuol «comunicare» ai suoi destinatari: come *proposizione prescrittiva*, come detto, la norma infatti ha la funzione di orientare i comportamenti.

Parte della dottrina (JORI-PINTORE) osserva che una norma, sintatticamente e semanticamente possibile, può non apparire come tale dal punto di vista pragmatico: dunque, l'interprete potrà servirsi di *tecniche di interpretazione*.

JORI-PINTORE evidenzia come l'interprete, ad esempio, dovrà interpretare la norma in modo che orienti il comportamento degli individui coerentemente con lo scopo per il quale è stata prevista, nonché con il suo fondamento: cd. *argomento interpretativo della coerenza*.

In un altro senso, l'interprete dovrà evitare di interpretare la norma in modo da farla apparire come inutile (cd. *argomento interpretativo economico*) o dovrà regolare in modo diverso una fattispecie che si deduca *a contrario* rispetto ad un'altra esplicitamente regolata (*argomento interpretativo a contrario*) ecc.

Queste **tecniche di interpretazione** possono essere lasciate alla discrezionalità dell'interprete, ma possono anche essere previste dal Legislatore (cd. norme di interpretazione) o da organi diversi (*consuetudini interpretative*).

Glossario

Operatori del diritto: sono i soggetti che in concreto applicano il diritto, normalmente individuati ad esempio, negli avvocati o nei giudici, anche se gli studi sociologici hanno preso in considerazione in tal senso anche i funzionari di polizia.

Linguaggio prescrittivo: è il linguaggio attraverso il quale si esprimono prescrizioni che hanno la funzione di orientare il comportamento degli individui.

Scienza del diritto: la scienza del diritto è la *descrizione del diritto positivo* attuata con *metodo scientifico*: secondo alcuni teorici del diritto, essa si identifica con la *giurisprudenza*. Si discute se esiste una scienza del diritto dotata di un metodo ad essa peculiare e diverso da quello utilizzato dalle altre scienze che si occupano del diritto (per es. la sociologia del diritto). La diversità di soluzione fornita a tale problema distingue tra loro due delle principali concezioni contemporanee del diritto: *giuspositivismo* e *realismo giuridico*.

Secondo i **giuspositivisti**, la scienza del diritto utilizza un metodo diverso da quello delle altre scienze, in quanto si disinteressa della effettività delle norme, occupandosi solo della **validità**, ossia della loro esistenza specifica nell'ordinamento.

Essa sarebbe, quindi, una scienza normativa che, procedendo alla costruzione di sistemi concettuali, viene definita anche sistematica e che, inoltre, ponendo alla base delle proprie descrizioni le norme giuridiche considerate come indiscutibili, è detta anche dogmatica giuridica.

Secondo i **realisti**, invece, la *scienza del diritto* non è affatto una scienza empirica, anzi è una falsa scienza che, pur guardando alla realtà delle norme, ha il solo compito di convincere all'obbedienza del diritto effettivo dello Stato.

Per trasformarsi in vera scienza empirica, la scienza del diritto, secondo i giusrealisti, dovrebbe proporsi lo scopo di prevedere i comportamenti giuridicamente rilevanti, *in primis* quelli dei tribunali.

Le problematiche intorno alla scienza del diritto ed al carattere scientifico della giurisprudenza hanno inevitabilmente indotto i filosofi del diritto a proporre alla giurisprudenza stessa un valido modello di scienza da seguire.

Naturalmente, i modelli proposti variavano in funzione dei mutamenti attuati in filosofia della scienza. È stato così proposto il modello positivistico, quello neopositivistico e, attualmente, quello del post-positivismo.

In più, dato il carattere di fenomeno sociale del diritto, inevitabilmente si presenterà anche il problema di adottare un metodo di quelli forniti dalle scienze sociali.